

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
LUIGI AMBROSIO

Sentenza n. 11361/2024
Depositata il 16/09/2024
Il Segretario
MIRELLA FALCONI



Il Presidente
ANDREA MORSILLO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 09/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:

MORSILLO ANDREA, Presidente
AMBROSIO LUIGI, Relatore
STARITA VINCENZO, Giudice

in data 09/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 12791/2023 depositato il 17/11/2023

proposto da

Stefania

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag. entrate - Riscossione - Roma

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

@avvocaticatanzaro.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130300252943001 IVA-ALTRO 2006

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17 novembre 2023 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300002453, fasc. 2023/338023, del 16/11/2023, concernente la cartella di pagamento n. 09720130300252943001, notificata il 13/12/2013 per un importo complessivo di € 25.733,46.

A tal riguardo, eccepisce l'omessa attivazione dell'intimazione di pagamento e l'omessa identificazione dei dati catastali nonché l'inesistenza dei ruoli, la nullità delle notificazioni, la decadenza dell'azione, la prescrizione del capitale, delle sanzioni e interessi.

Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, previa sospensione degli effetti dell'atto impugnato, con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Si è costituita nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che contesta tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, facendo presente che la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato è stata regolarmente notificata in data 13/12/2013, come risulta dalla documentazione depositata.

Inoltre, precisa che alla ricorrente sono stati notificati vari atti interruttivi della prescrizione e precisamente due avvisi di intimazione, n. 09720179003088749000 in data 03/08/2017 e n. 09720189025430463000 in data 11/06/2018.

Chiede, pertanto, che il ricorso sia respinto in quanto infondato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.

All'udienza del 09 settembre 2024 il ricorso viene assunto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il collegio che il ricorso possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle sue controdeduzioni, ha dichiarato di aver depositato in atti la prova della corretta e regolare notifica della cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato, avvenuta il 13/12/2013, sostenendo, inoltre, di aver notificato all'odierna ricorrente, rispettivamente in data 03/08/2017 e 11/06/2018, due intimazioni di pagamento, di cui pure sostiene di aver allegato la relativa documentazione di notifica.

Orbene, agli atti non risulta essere stata depositata alcuna documentazione, fatto questo che impedisce a

questo collegio di verificare la correttezza delle affermazioni sostenute dall'Ufficio, per cui si ritiene che siano fondate le ragioni della ricorrente e che il ricorso debba essere, di conseguenza, accolto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, determinate in € 2.000,00 oltre accessori, se dovuti, da liquidarsi al difensore antistatario.

Roma, 09 settembre 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Luigi Ambrosio

Andrea Morsillo